

520. Regio decreto legge 5 ottobre 1933 n. 1414. Provvidenze varie a favore della cinematografia nazionale.

Questo decreto legge è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Istituto poligrafico dello Stato, Roma, 1933, 1414, ed in GU 11 novembre 1933 n. 261. È entrato in vigore l'11 novembre 1933, è stato convertito dalla legge 5 febbraio 1934 n. 320, ed è stato modificato dalle seguenti norme: regio decreto legge 29 aprile 1937 n. 861 (convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2571); legge 27 maggio 1940 n. 692. È stato abrogato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945 n. 678.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1121, portante disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale;

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 918, contenente disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale;

Visto l'articolo 3, num. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta e urgente di emanare provvedimenti per l'incremento della produzione nazionale cinematografica nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

6. I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente in ragion di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo la pubblicazione del presente decreto.

L'esonero suddetto verrà concesso dietro esibizione di un certificato rilasciato dal Ministero delle corporazioni, dal quale risulti che la pellicola italiana presentata, per ottenere l'esonero dalla tassa per tre adattamenti supplementari, è stata riconosciuta nazionale.

Ai fini e per gli effetti di cui ai precedenti comma sono considerate nazionali le pellicole che rispondono ai seguenti requisiti:

a) il soggetto sia di autore italiano o almeno sia stato ridotto o adattato per la riproduzione in Italia da autori italiani;

b) la maggioranza del personale artistico ed esecutivo sia di nazionalità italiana;

c) gli interni e gli esterni siano stati girati in Italia.

Per quanto riguarda gli esterni potranno essere ammesse eccezioni per particolari esigenze inerenti al soggetto delle pellicole.

9. Le condizioni di noleggio delle pellicole nazionali non possono essere meno favorevoli di quelle che usualmente si praticano per pellicole di produzione estera di pari importanza.

10. Chiunque intenda produrrà una pellicola nazionale ai sensi del presente decreto deve, all'inizio della lavorazione, denunciare all'Ispettorato corporativo competente per territorio il luogo e lo stabilimento nel quale sarà effettuata la produzione, nonché le generalità e la nazionalità di tutto il personale, tecnico, artistico, ed esecutivo che attende alla produzione stessa.

L'ispettorato, accertato il concorso delle condizioni richieste dal precedente art. 6, apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto di denuncia.

Contro il diniego dell'Ispettorato corporativo di rilasciare il visto è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

13. La legge 16 giugno 1927, n. 1121, è abrogata.

È abrogata altresì a tutti gli effetti, con decorrenza dal 1 luglio 1933, la legge 18 giugno 1931, n. 918.

Per l'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'assegnazione del contributo previsto dall'art. 4 della legge 18 giugno 1931 sopra citata alle pellicole nazionali,

proiettate nel periodo 1 luglio 1932 – 30 giugno 1933, sarà sentita una Commissione composta del presidente della Corporazione dello spettacolo, che la presiederà, del presidente della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti ed artisti e del presidente della Società italiana degli autori ed editori.

15. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.